

missione del bilancio coll'obbligo, notiamo bene, a questa di riferirne.

Non ostante tutto il rispetto, la deferenza e la stima che ho per l'onorevole Macchi, non voglio questa eccezione per lui, come non la chiederei per me, e ciò per tutelare le convenienze parlamentari.

Una volta ammesso questo precedente, tutti i deputati potranno fare lo stesso, perchè hanno tutti gli stessi diritti dell'onorevole preopinante, ed in conseguenza sarebbe inutile quella parte del regolamento che stabilisce certe cautele per constatare l'identità e la convenienza di una petizione prima di ammetterla a fare il suo corso negli uffici.

Vede quindi l'onorevole Macchi che non è stata inutile la mia osservazione, e che la medesima ha nulla di personale, ma che aveva soltanto per iscopo di tutelare le convenienze e gli usi parlamentari.

**PRESIDENTE.** È verissimo quel che dice l'onorevole Lanza. I precedenti parlamentari sono appunto nel senso da lui esposto.

**ASPRONI.** Non sempre; vi sono mille esempi in contrario.

Chiedo di parlare.

*Voci.* La chiusura! Ai voti!

**ASPRONI.** Domando la parola.

**MASSARI GIUSEPPE.** Domando la parola.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**ASPRONI.** Io stesso ne ho presentate al Parlamento; non so se da qualche anno non siasi cambiato registro, ma furono sempre accolte dal Parlamento le petizioni presentate da un deputato, perchè egli assume la responsabilità di ciò che contiene la petizione che presenta. Sempre fu ammesso che il deputato aveva il diritto di presentare una petizione, anche in pieno Parlamento, con preghiera che fosse riferita d'urgenza, o che fosse mandata ad una speciale Commissione.

**LAZZARO.** È la burocrazia parlamentare.

**PRESIDENTE.** Il presidente deve mantenere fermo il regolamento. Credo che i fatti, a cui allude l'onorevole Asproni, sono anteriori al regolamento approvato dalla Camera.

**MACCHI.** Si è fatto anche dopo.

**ASPRONI.** Ne ho presentate io stesso.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Massari Giuseppe ha la parola.

**MASSARI GIUSEPPE.** L'onorevole presidente della Camera essendo assente, io mi credo in dovere di affermare che egli si è sempre scrupolosamente uniformato alla giurisprudenza a cui accennava l'onorevole Restelli. Anche pochi giorni sono, un deputato, di cui non ricordo ora il nome, voleva presentare una petizione, e l'onorevole Mari gli fece osservare ch'egli doveva conformarsi al disposto del regolamento. Quindi io non so a che cosa faccia allusione l'onorevole Asproni.

**PRESIDENTE.** L'incidente non ha seguito.

Ora debbo dare notizia alla Camera delle diverse proposte che vennero presentate alla Presidenza.

Una è dell'onorevole Malenchini, così concepita:

« Il sottoscritto propone che si ponga nel bilancio passivo delle finanze la somma di lire 30,000, per l'annuo assegno dovuto alle case pie delle povere mendicanti e del rifugio di Livorno, in ordine all'articolo 39 della legge 21 aprile 1862. »

Domando se per questa partita vi sia accordo fra la Commissione ed il Ministero.

**NERVO, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**NERVO, relatore.** Alla Commissione generale del bilancio furono consegnate diverse petizioni di stabilimenti pii, d'istituti aventi per iscopo di soccorrere la mendicizia in varie provincie del regno. Queste petizioni tendono ad ottenere il ricupero di certe annualità di cui andavano creditori verso lo Stato prima della legge del 20 marzo 1865, sull'amministrazione comunale e provinciale.

La Commissione ha esaminati attentamente questi diversi ricorsi e riconobbe che alcuni di essi mancano affatto di ogni titolo giustificativo, e che per alcuni altri occorre schiarimenti per parte dell'amministrazione delle finanze cui riguardavano. Fra questi trovasi la petizione dell'opera pia di mendicizia di Livorno di cui fece cenno l'onorevole Malenchini.

**MALENCHINI.** Domando la parola.

**NERVO, relatore.** Quell'opera pia ricorre al Parlamento perchè sia stanziato di nuovo nel bilancio passivo delle finanze pel corrente anno una annualità di 15,000 lire che le era stata attribuita con decreto del Governo toscano nel 1758, sui proventi di una tassa sui contratti di assicurazioni marittime, a quell'epoca vigente in Livorno.

Quella annualità fu sempre pagata sino al 1862; venuta l'unificazione politica delle diverse parti d'Italia, la legge del 14 aprile 1862, colla quale si stabilì una Cassa generale uniforme in tutto il regno, sui contratti di assicurazioni marittime, avendo abrogato le tasse locali di quella spesa, stabilì che le annualità che sui proventi di esse erano percepite da corpi morali, passassero a carico del bilancio dello Stato, sino a che con apposita legge non si sarebbe provveduto su questo argomento.

Ora la pia istituzione di cui parla l'onorevole Malenchini percepì sino al 1865 questa annualità di lire 15,000 in conformità di quanto aveva prescritto la legge del 1862, quando la legge amministrativa del 20 marzo 1865 avendo attribuito cogli articoli 82 e 154 ai comuni ed alle provincie la sorveglianza di certe spese relative agli istituti di beneficenza, il ministro delle finanze ha creduto di interpretare tali disposizioni nel senso che anche questa annualità dovesse passare a carico della provincia di Livorno. Quindi